

1982, 25 Gennaio LEGGE ANSELMI

Nella Costituzione si leggono:

Articolo 17 della Costituzione Italiana:

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Articolo 18 della Costituzione Italiana:

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

A completamento fu emessa la seguente:

LEGGE 25 gennaio 1982, n. 17 (Legge Anselmi)

Testo in vigore dal: 12-2-1982.

Art. 1.

Si considerano associazioni segrete, come tali vietate dall'articolo 18 della Costituzione, quelle che, anche all'interno di associazioni palesi, occultando la loro esistenza ovvero tenendo segrete congiuntamente finalita' e attivita' sociali ovvero rendendo sconosciuti, in tutto od in parte ed anche reciprocamente, i soci, svolgono attivita' diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonche' di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale.

Art. 2.

Chiunque promuove o dirige un'associazione segreta, ai sensi dell'articolo 1, o svolge attivita' di proselitismo a favore della stessa e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. La condanna importa la interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

Chiunque partecipa ad un'associazione segreta e' punito con la reclusione fino a due anni. La condanna importa l'interdizione per un anno dai pubblici uffici. La competenza a giudicare e' del tribunale.

Art. 3.

Qualora con sentenza irrevocabile sia accertata la costituzione di una associazione segreta, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso, ne ordina con decreto lo scioglimento e dispone la confisca dei beni.

Il decreto di cui al comma precedente e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. In qualunque stato e grado del procedimento, qualora vi sia pericolo nel ritardo, il procuratore della Repubblica presso il giudice competente per il giudizio, anche su istanza del Governo, puo' richiedere che sia cautelativamente disposta la sospensione di ogni attivita' associativa. Il provvedimento e' adottato dal giudice competente per il giudizio, in camera di consiglio, in contraddittorio delle parti, entro dieci giorni dalla richiesta. Avverso il provvedimento di cui al comma precedente e' ammesso ricorso, anche per motivi di merito, alla Corte di cassazione, che decide, in camera di consiglio e in contraddittorio delle parti, entro dieci giorni dalla presentazione dei motivi del ricorso stesso. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato. Il Governo riferisce immediatamente alle Camere sulla presentazione dell'istanza prevista dal terzo comma.

Art. 4.

I dipendenti pubblici, civili e militari, per i quali risulti, sulla base di concreti elementi, il fondato sospetto di appartenenza ad associazioni segrete ai sensi dello articolo 1, possono essere sospesi dal servizio, valutati il grado di corresponsabilita' nell'associazione, la posizione ricoperta dal dipendente nella propria amministrazione nonche' l'eventualita' che la permanenza in servizio possa compromettere l'accertamento delle responsabilita' del dipendente stesso.

Le amministrazioni competenti devono inviare immediatamente gli atti all'autorita' giudiziaria e promuovere l'azione disciplinare nei confronti di tutti i soggetti di cui al comma precedente. Gli accertamenti istruttori sono svolti da chi esercita le funzioni di capo del personale nell'amministrazione di appartenenza.

Conclusi gli accertamenti, gli atti sono trasmessi ad una commissione nominata, ogni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, composta:

- da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, designato dal presidente del Consiglio di Stato;
- da un magistrato con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione, designato dal primo presidente della Corte di cassazione;
- da un magistrato con qualifica non inferiore a quella di consigliere della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte dei conti;
- da un magistrato militare, designato dal Ministro della difesa;
- da due dirigenti generali, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
- da un professore ordinario di materie giuridiche nelle universita', designato dal Ministro della pubblica istruzione. La commissione decide, con provvedimento motivato, il proscioglimento ovvero la sanzione da irrogare. Essa ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e si avvale dei suoi uffici. Per lo svolgimento del procedimento disciplinare sia nel corso degli accertamenti istruttori che innanzi alla commissione suddetta, si osservano, in quanto applicabili, le norme degli ordinamenti di rispettiva appartenenza degli inquisiti. Le

disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma non si applicano nei confronti dei magistrati ordinari, amministrativi e militari. Restano ferme, nei confronti degli stessi, le vigenti norme in materia di competenze e procedure disciplinari.

- Ai dipendenti pubblici, civili e militari, riconosciuti responsabili di appartenere ad associazioni segrete, sono irrogate le sanzioni disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti di appartenenza. Le sanzioni debbono essere commisurate al grado di corresponsabilità del dipendente nell'associazione segreta, nonché alla posizione dal medesimo ricoperta nello ordinamento di appartenenza in relazione alle funzioni esercitate.
- La sospensione dal servizio, disposta ai sensi del primo comma, cessa di avere efficacia qualora, entro il termine di centottanta giorni dal relativo provvedimento, non sia stata esercitata l'azione penale ovvero non sia concluso il procedimento disciplinare.
- Le disposizioni di cui al primo, ottavo e nono comma si applicano, altresì, ai dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica ed ai dipendenti di enti e società concessionari di pubblici servizi, riconosciuti responsabili di appartenere ad associazioni segrete.
- Per lo svolgimento del procedimento disciplinare e per le relative sanzioni si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei rispettivi contratti ed accordi di lavoro. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti pubblici, compresi quelli che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica, degli enti e delle società concessionari di pubblici servizi, nonché delle società per azioni di interesse nazionale, dei quali risulti accertata l'appartenenza ad associazioni segrete ai sensi dell'articolo 1, possono essere revocati dagli organi competenti alla nomina.
- La revoca disposta ai sensi del presente comma si considera determinata da giusta causa. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche agli amministratori ed ai sindaci nominati ai sensi degli articoli 2458 e 2459 del codice civile. Per i dipendenti delle regioni, per i soggetti indicati nei commi decimo, undicesimo e dodicesimo, la cui nomina, proposta o designazione spetti ad organi regionali, nonché per i componenti degli organi di controllo o di amministrazione di società che, in forza di provvedimenti regionali, siano concessionari di pubblici servizi, le regioni provvedono ad emanare leggi nell'osservanza dei principi dell'ordinamento espressi nel presente articolo.

Art. 5.

L'associazione segreta denominata "Loggia P2" è disciolta. Il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio dei Ministri, provvede alle conseguenti misure, inclusa la confisca dei beni.

Art. 6.

Sono abrogati gli articoli 209 e 212 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

Tuttavia le disposizioni del citato articolo 212 continuano ad applicarsi nei confronti di coloro che risultino avere aderito all'associazione di cui all'articolo 5 e comunque ai fatti compiuti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

In tal caso, le sanzioni debbono essere commisurate al grado di corresponsabilità del dipendente nella associazione, nonché alla posizione ricoperta nell'ordinamento di appartenenza in relazione alle funzioni esercitate. Restano ferme le norme vigenti per quanto riguarda gli organi competenti all'accertamento delle responsabilità disciplinari. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1982

PERTINI

SPADOLINI - DARIDA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Consiglio di Stato , sez. IV, sentenza 06.10.2003 n° 5881 (Dipendenti pubblici):

Il dipendente della pubblica amministrazione può anche essere iscritto a una loggia massonica (non deviata) ma deve sempre e comunque comunicarlo preventivamente altrimenti rischia il licenziamento, e a nulla vale appellarsi al diritto alla privacy perché, in ogni caso, prevalgono i principi della trasparenza e del buon andamento della pubblica amministrazione.

La quarta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza numero 5881, ha rigettato il ricorso presentato da due ex funzionari della Regione Toscana dichiarati decaduti nel 1994 da una delibera consiliare: i due pubblici dipendenti, infatti, avevano «dimenticato» di comunicare la loro appartenenza a una loggia massonica ed erano quindi stati sospesi dal Tar.

Ora, confermando quella decisione, il supremo organo della giustizia amministrativa scolpisce un importante principio che contribuisce a fare chiarezza dopo anni di equivoci e di reticenze: il Consiglio di Stato, infatti, non limita la libertà del pubblico dipendente di iscriversi a una loggia scoperta ma impone, pena il licenziamento, l'obbligo di comunicare preventivamente l'iscrizione alla massoneria.

Citando la legge regionale della Toscana 68/1983, i giudici di Palazzo Spada hanno dunque stabilito che il diritto alla riservatezza deve cedere il passo davanti al principio di trasparenza della pubblica amministrazione: e il licenziamento è scattato non perché i due funzionari fossero iscritti alla massoneria ma perché «hanno violato l'obbligo di comunicazione» provocando così una lesione al principio della trasparenza.

Il problema dei pubblici funzionari iscritti alla massoneria continua comunque ad essere particolarmente delicato per i poliziotti e i magistrati. Nei primi anni '90, quando l'allora procuratore di Palmi Agostino Cordova tentò di mettere a nudo le ramificazioni delle logge negli apparati dello Stato, il sindacato unitario di polizia (il Siulp) e il ministro dell'Interno dell'epoca, Nicola Mancino, provarono a stabilire delle regole: ma il disegno di legge che stabiliva l'incompatibilità assoluta non ha mai visto la luce.

Per i magistrati le cose sono andate diversamente. La pubblicazione degli elenchi della loggia P2, prima, e l'inchiesta di Palmi, in seconda battuta, hanno indotto l'Associazione nazionale magistrati ad inserire nel codice deontologico dell'Anm il divieto assoluto di iscrizione alla massoneria (e ai partiti politici).

Loggia Valneri Oriente di Pontedera - Loc. Ontanelli nr. 17 (56010) Vicopisano - Pisa